COMUNE DI CAMPAGNA
Provincia di Salerno
Largo della Memoria, N°1 – 84022 CAMPAGNA
Sito internet http://www.comune.campagna.sa.it
Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N°69

I L S I N D A C O

VISTO Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

VISTO, in particolare, l'art.6 con il quale viene sostituito l'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO il primo comma dell'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO in particolare l'art.2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

CONSIDERATO:

-che è necessario dissuadere e quindi prevenire comportamenti e azioni che possano generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico e impedire la civile fruizione di: piazze, giardini, monumenti, fontane, strade, marciapiedi e loro arredi, aree sportive, aree ad uso pubblico, prossime a esercizi pubblici e commerciali, luoghi di ritrovo per giovani, di culto e altri luoghi simili, anche privati, di uso pubblico;

-che, altresì, occorre evitare condizioni di sovraffollamento di appartamenti ceduti in locazione che offendono la dignità e i diritti dei cittadini e determinano situazioni di grave disagio fisico e morale, oltre che precarie condizioni igienico sanitarie;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare provvedimenti a salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica e per evitare comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela del patrimonio pubblico, storico e ambientale;

RILEVATO che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini e assicurare una serena frequentazione delle aree urbane, con attenzione e cautela per gli anziani ed i bambini;

ORDINA

E' PERMANENTEMENTE VIETATO su tutto il territorio comunale mettere in essere qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni comunali o atto, comportamento o azione che comprometta il decoro, la dignità umana, la sicurezza, la pulizia dei luoghi, arrechi molestia, disturbo alle persone o danno alle cose.

E' VIETATO, in particolare nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nelle aree pubbliche e dintorni, nei parcheggi ed aree antistanti strutture commerciali, nei punti di ritrovo per giovani, in prossimità e nei luoghi di culto, nei giardini pubblici, nelle aree sportive, nonché sulle strade e sui marciapiedi

1)-deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili i monumenti, le facciate degli edifici e la pavimentazione stradale;
2)-circolare con veicoli a motore all'interno di aiuole e giardini;
3)-affiggere volantini agli alberi o ai cartelli stradali;
4)-insidiciare e abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
5)-lavare animali alle fontane pubbliche;
6)-lasciare i propri animali incustoditi;
7)-arrampicarsi sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane pubbliche e sui pali della pubblica illuminazione;
8)-per i maggiori di anni 12 usare le giostrine e gli impianti ricreativi per bambini;
9)-lasciare anche temporaneamente oggetti o quanto possa nuocere al decoro del luogo;
10)-passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa e molto succinta,
11)-bivaccare o sistemare giacigli;

E' VIETATO nelle aree libere private ad uso pubblico antistanti strutture commerciali o prospicienti strade, strutture e vie pubbliche

1)-non provvedere alla sistemazione e alla costante pulizia;
2)-non provvedere alla cura del verde e alla normale potatura delle fronde degli alberi, al taglio delle siepi e al taglio periodico dell'erba;
3)-esporre e/o accatastare materiali o beni di qualsiasi genere e natura

E' VIETATO sulle facciate dei fabbricati prospicienti aree pubbliche

1)-non provvedere alla regolare manutenzione e all'eliminazione di strutture fatiscenti e/o pericolose;
2)-utilizzare materiali e colori non adeguati al contesto e non concordati con l'UTC;
3)-collocare o affiggere cartelli o manifesti;
4)-installare infissi esterni, persiane o tapparelle di materiale e/o colore diversi dagli altri del prospetto.

E' VIETATO Su tutto il territorio comunale

1)-cedere in locazione appartamenti funzionalmente inadeguati al numero di occupanti (18mq/ab) e inidonei dal punto di vista igienico sanitario.

DISPONE

-che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

-che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell'Interno, nonché, al fine dell'esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di Polizia Municipale;

-che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

AVVERTE

1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell'art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell'art.16 della Legge 689/1981.

2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente;

3)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:

a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Dalla Residenza Municipale, 12 Settembre 2008

IL SINDACO
Biagio Luongo